

ORIGINALE

2488/19
Sentenza n. depositata il 22/02/18
AC VISTO DEL P.G. TRAVATE
SICR IL 25/2/18

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Milano
SEZIONE 3[^] PENALE

Il giudice Cristina Dani all'udienza del 20 febbraio 2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nei confronti di

- [redacted], nato a [redacted] il [redacted], elettivamente domiciliato presso l'avv. [redacted] in Milano, via [redacted] n. [redacted] difeso di fiducia dall'avv. [redacted] del Foro di [redacted] (nomina ed elezione di domicilio del 13 ottobre 2014, depositata il 20.11.2014), presente
- [redacted], nato a [redacted] il [redacted] elettivamente domiciliato presso l'avv. [redacted] difeso di fiducia dall'avv. [redacted] del Foro di [redacted] (nomina ed elezione di domicilio del 10.11.2014), assente
- [redacted], nato a [redacted] il [redacted] elettivamente domiciliato presso l'avv. [redacted] via [redacted] difeso di fiducia dall'avv. [redacted] del Foro di [redacted] (nomina ed elezione di domicilio del 10.11.2014), assente
- [redacted], nato a [redacted] elettivamente domiciliato presso l'avv. [redacted] via [redacted] difeso di fiducia dall'avv. [redacted] del [redacted] (nomina ed elezione di domicilio del 10.11.2014), assente
- [redacted], nato a [redacted] elettivamente domiciliato presso l'avv. [redacted] in [redacted] via [redacted] difeso di fiducia dall'avv. [redacted] del [redacted] (nomina ed elezione di domicilio del 10.11.2014), assente
- [redacted], nato a [redacted] il [redacted] elettivamente domiciliato presso l'avv. [redacted] via [redacted] difeso di fiducia dall'avv. [redacted] del [redacted] (nomina ed elezione di domicilio del 10.11.2014), assente
- [redacted], nato a [redacted] elettivamente domiciliato presso l'avv. [redacted] in [redacted] via [redacted] difeso di fiducia dall'avv. [redacted] del Foro di [redacted] e dall'avv. [redacted] del Foro di Milano (nomina dell'avv. [redacted] in data 28.3.2018, nomina dell'avv. [redacted] in data 10.11.2014; elezione di domicilio in data 10.11.2014, confermata in data 28.3.2018), presente

IMPUTATI

(in concorso con [redacted], giudicato separatamente)

del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, c.p. e art. 2 legge 25/6/1993 n. 205, perché in concorso tra loro e con altre persone non identificate (circa 20), partecipando in Milano, il 23.4.2014, alla pubblica manifestazione commemorativa dei caduti della "rivoluzione fascista" del 23.3.1919 e dell'anniversario dei "Fasci di combattimento", iniziativa promossa dall'Associazione d'Arma Unione Nazionale Combattenti della Repubblica sociale e dall'Associazione Nazionale Arditi d'Italia, compivano manifestazioni usuali di gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali etnici, nazionali o religiosi (partito fascista o organizzazioni naziste) quali la "chiamata del presente" e il cd "saluto romano".

In particolare: [redacted] ricordava i defunti chiamando "il presente", al quale, alcuni manifestanti, determinati da quella chiamata, rispondevano con "il saluto romano"; [redacted]

[redacted] e [redacted], rispondendo alla chiamata di cui al punto che precede, gridavano "presente" e, tendendo verso l'alto il braccio destro e il palmo della mano destra, effettuavano "il saluto romano". Fatto aggravato perché commesso da più di cinque persone in concorso. Con la recidiva semplice per [redacted].

In Milano il 23.3.2014

MOTIVAZIONE

Nel dibattimento - svoltosi a seguito di decreto di citazione diretta del 2 febbraio 2015 ed aperto dopo lo stralcio della posizione dell'originario coimputato [REDACTED], in ragione della sua richiesta di procedere con rito abbreviato - sono stati sentiti come testimoni l'Ispettore Superiore [REDACTED] e l'Assistente Capo [REDACTED] (entrambi in servizio presso la DIGOS di Milano), sono stati acquisiti documenti prodotti dal PM (locandina relativa alla manifestazione del 23 marzo 2014, comunicazione della UNCRS alla questura di Milano del 20 febbraio 2014, fotogramma relativo al momento del "saluto romano" estratto dal video relativo alla manifestazione, video della manifestazione e, con l'espresso consenso della difesa, annotazione di PG relativa alla individuazione dei soggetti autori del gesto del "saluto romano") e dalla difesa di [REDACTED] (mappa del cimitero monumentale con indicazione dei luoghi in cui si è svolta la manifestazione). L'avv. [REDACTED] inoltre prodotto una memoria difensiva. Esaurita in tale modo la fase istruttoria, all'udienza del 20 febbraio 2019 il giudice ha invitato le parti a concludere.

Il PM ha chiesto, previa riqualificazione ex art. 5 l. 645/1952 e riconoscimento delle attenuanti generiche, la condanna degli imputati alla pena di 20 giorni di reclusione e di Euro 150 di multa.

L'avv. [REDACTED], che ha depositato una memoria, ha chiesto per [REDACTED] in via principale l'assoluzione ex art. 530 comma 1 o comma 2 c.p.p.; in subordine ha chiesto la determinazione della pena nel minimo, con riconoscimento delle attenuanti generiche e concessione dei c.d. benefici di legge.

L'avv. [REDACTED] per [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] - ha analogamente chiesto in via principale l'assoluzione ex art. 530 comma 1 o comma 2 c.p.p.; in subordine ha chiesto la determinazione della pena nel minimo, con riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e la concessione dei c.d. benefici di legge.

L'avv. [REDACTED] codifensore di [REDACTED] ha del pari chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste, ai sensi del primo o del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., e, in subordine, la determinazione della pena nel minimo, con riconoscimento delle attenuanti generiche e la concessione dei c.d. benefici di legge.

Udite le conclusioni, il giudice ha deciso dando lettura del dispositivo.

I fatti

I fatti sono semplici e risultano in modo preciso dalla deposizione dell'Ispettore Superiore [REDACTED] e dell'Assistente Capo [REDACTED], entrambi in servizio presso la DIGOS di Milano, nonché dall'esame della documentazione prodotta e, soprattutto, dalla visione del video realizzato dalla Polizia Scientifica.

Il 23 marzo 2014 vi fu presso il Cimitero Monumentale di Milano una manifestazione organizzata dall'ANAI Associazione Nazionale Arditi d'Italia e dall'UNCRS Unione Nazionale Combattenti della Repubblica Sociale Italiana e Continuità Italiana.

Tale manifestazione - come precisato nella relativa locandina, recante su tricolore l'immagine di un'aquila posata su fascio littorio (ossia un'immagine propria della Repubblica Sociale Italiana) - avveniva in occasione dell'"*anniversario della fondazione dei Fasci di Combattimento in Piazza San Sepolcro a Milano*" (notoriamente avvenuta il 23 marzo 1919) e si sostanzialmente in un "*omaggio dei martiri della rivoluzione fascista ed alla tomba di Filippo Tommaso Marinetti*".

La cerimonia - svoltasi nel primo pomeriggio alla presenza, nella prima fase, di circa 60 persone - si articolò nei seguenti momenti.

[REDACTED], presidente dell'Associazione Nazionale Arditi d'Italia, lesse - dinanzi al

monumento eretto ai "Martiri della Rivoluzione Fascista" (che, come desumibile dalla mappa del Cimitero Monumentale, si trova in una zona interna non prossima all'ingresso) un breve discorso scritto della durata di circa 3 minuti.

Nell'ambito di tale discorso [redacted] - dopo aver ringraziato chi si prendeva cura dei monumenti dedicati ai defunti - dichiarò che non era sufficiente ricordare i caduti sepolti nel monumento dinanzi ai quali si trovavano, ma occorreva "abbracciare nella memoria tutti i nostri martiri, trucidati vigliaccamente dalla canaglia rossa dal 1919 al 1945 ed oltre".

Aggiunse che si trovavano in quel luogo "per rendere omaggio ai caduti della rivoluzione nel segno della fede fascista", che volevano ancora mostrare "agli avversari" "la compattezza e la risolutezza" pur sapendo di essere ormai "pochi", in quanto tanti erano "in cielo", altri erano stati trattenuti a casa dal maltempo e altri ancora, che pure in passato si erano fatti chiamare "camerati" per "farsi fotografare in prima fila", avevano "dimenticato" per "motivi schifosamente politici".

Silvestri precisò inoltre che quel giorno (ossia il 23 marzo) era "un giorno epocale" a loro "tanto caro", dato che il 23 marzo era avvenuta "la storica adunata di Piazza San Sepolcro" a cui avevano partecipato 143 "camice nere", a cui era stato rilasciato il "brevetto di sansepolcristi".

Ricordo poi taluni caduti che gli era "caro" menzionare; fra questi fece il nome di Arnaldo Mussolini, di cui richiamò la partecipazione alla "marcia su Roma".

Invitò inoltre gli astanti ad "inchinarsi" di fronte al monumento e a ricordare tutte le squadre di azione che avevano "difeso il tricolore e l'idea" ed avevano portato la "Patria a fulgori e a livelli mai raggiunti prima e mai raggiunti dopo", neanche dopo "la cosiddetta liberazione".

Auspiciò quindi che "gagliardetti e i labari" garrissero e continuassero con loro la "marcia intrapresa" dai loro cari.

Si rivolse infine agli astanti appellandoli "camerati milanesi" e pronunciò la frase "arditi, a noi", "per tutti i caduti della rivoluzione: presente".

Tutti gli astanti risposero con la parola "presente".

Alcuni di detti astanti - ossia (come è pacifico e come comunque risulta dal fotogramma estrapolato dal già citato video) [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted], nonché [redacted] (giudicato separatamente), tutti soggetti facenti capo al gruppo Lealtà ed Azione - accompagnarono la risposta "presente" con il saluto romano.

Dopodiché un anziano ex ufficiale ricordò la figura di un capitano protagonista della seconda battaglia del Don, ricordandone i meriti ("argento di guerra in Spagna", "medaglia d'oro in Russia", "campione olimpionico") e la fede politica ("grande fascista").

Quindi alcuni dei presenti - fra cui [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted] - si diressero presso la tomba del poeta Marinetti ove, in presenza però di un "numero molto ridotto", vi fu una commemorazione in ricordo di questi e fu ripetuta la cerimonia del presente.

Quanto al discorso di [redacted] gli operanti della Digos hanno riferito che - così come risulta del resto dal diretto esame del video - i toni furono "pacatissimi", privi di qualsiasi accenno violento o comunque istigativo alla violenza.

Hanno altresì precisato che tutto si svolse "nel massimo ordine", con i modi propri di una "commemorazione".

Né (al di là dell'aquila su fascio littorio presente sulla locandina della manifestazione) furono esposti simboli fascisti o riconducibili al Partito Fascista.

Gli operanti della Digos hanno altresì precisato che l'area del Cimitero in cui i fatti contestati si sono svolti non era affollata e che, in particolare, vi era solo, oltre ai partecipanti alla cerimonia, "gente che andava a trovare i suoi defunti".

La valutazione dei fatti

Ebbene, è indubbio che - in una pubblica riunione, concetto che richiama qualsiasi riunione in un luogo pubblico o aperto al pubblico a cui abbia facoltà di accesso un numero indeterminato di persone - è stato posto in essere un gesto avente una precisa simbologia fascista, ossia il saluto romano.

Si osserva inoltre che il fatto contestato - ossia il saluto romano effettuato in risposta alla chiamata del presente (che, peraltro, di per sé non implica, come reso evidente dal fatto che solo sette degli astanti abbiano alzato il braccio, il suddetto saluto) - è riconducibile non già alla fattispecie di cui alla legge 205/1993, bensì a quella, che peraltro prevede un identico trattamento sanzionatorio, di cui all'art. 5 della c.d. legge Scelba (l. 645/1952).

E' infatti presente l'elemento specializzante del compimento in una pubblica riunione di "manifestazioni usali del disciolto partito fascista".

Tanto premesso, si evidenzia però - richiamando quanto precisato da ultimo da Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11038 del 02/03/2016, nonché gli interventi della Corte Costituzionale, che hanno fatto leva sulla necessità di interpretare l'art. 5 della c.d. legge Scelba in relazione alla XII disp. trans. Cost (che prevede il divieto di ricostituzione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista) - che la fattispecie oggetto di contestazione è un reato di pericolo concreto.

Si rammenta altresì, sempre richiamando la citata giurisprudenza, che le manifestazioni del pensiero e dell'ideologia fascisti (al di là della loro condanna storica) non sono vietate in sé, attese la libertà di espressione e di libera manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite, ma sono vietate solo se connotate da circostanze tali da renderle idonee a provocare adesioni e consensi ed a concorrere alla diffusione di concezioni favorevoli alla ricostruzione di organizzazioni fasciste, così da poter determinare il pericolo di ricostituzione di tali organizzazioni, in relazione al momento e all'ambiente in cui sono compiute, e da attentare in concreto alla tenuta dell'ordine democratico e dei valori allo stesso sottesi.

Ebbene, valutati i dati di fatto alla luce di tali principi, non può che concludersi per l'inoffensività del fatto e, quindi, per l'insussistenza degli estremi del reato.

Si osserva infatti che la manifestazione si è svolta in modo composto e che alla stessa hanno partecipato - peraltro in un contesto frequentato solo da parenti di defunti e da sporadici turisti - un numero limitato di persone, non superiore a sessanta.

Il breve discorso pronunciato da [redacted] - pur contenendo un riferimento a "canaglie rosse" quali autrici delle morti dei defunti commemorati e a "schifosissimi motivi politici" quali causa dell'abbandono da parte di molti ex sodali - ha avuto, nel complesso, un tono sommesso ed un valore unicamente commemorativo, pur nella rivendicazione (che però il giudice penale non può di per sé sola censurare) di una lealtà a momenti (la fondazione dei fasci di combattimento) che sono stati il prodromo dell'esperienza fascista e del suo tragico epilogo con la Repubblica Sociale Italiana.

Non sono state pronunciate da nessuno frasi o slogan di propaganda; anzi, il discorso di [redacted] è avvenuto in una situazione connotata da silenzio e compostezza.

Non sono stati tenuti, da nessuno, comportamenti aggressivi, minacciosi o violenti.

Non sono stati infine fatti riferimenti a lotte o a rivendicazioni politiche aventi una qualche attualità.

Ne discende che - benché sia indubbio che sia stato posto in essere un gesto avente una precisa simbologia fascista (ossia il saluto romano) e che ciò sia avvenuto in occasione dell'anniversario (il 95°) della fondazione dei fasci di combattimenti - le circostanze concrete tuttavia portano ad escludere che tale gesto si sia verificato in ambiti tali da determinare un serio pericolo di riorganizzazione del partito fascista o comunque in ambiti e con modalità "tali da renderlo idoneo", per usare le parole della sentenza n. 74/58 della Corte Costituzionale, "a provocare adesioni e consensi e concorrere alla diffusione di concezioni favorevoli alla ricostituzione di organizzazioni fasciste".

Deve quindi giungersi per tutti gli imputati del presente processo - benchè, per mero lapsus calami (a cui potrà porsi rimedio con la procedura della correzione dell'errore materiale), nel dispositivo letto in udienza sia stato erroneamente confuso il nome di [redacted] ide, giudicato separatamente, con quello di [redacted] che non è stato quindi indicato, e sia stato ommesso, sempre per mero lapsus calami (anch'esso rimediabile con la citata procedura), il nome di [redacted] - ad una pronuncia di assoluzione perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Visti gli artt. 521-530 c.p.p.

assolve [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted] dal reato ascritto perchè il fatto non sussiste.

Milano, 20 febbraio 2019



TRIBUNALE di MILANO
CANCELLERIA SEZ. 3ª PENALE
22 FEB. 2019
DEPOSITATO

L'ASST. LEGGIARIO
Alba Maria A. GULINO